COSTRUIRE SALUTE
IL PIANO DELLA PREVENZIONE 2015-2018 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Dipartimenti Sanità Pubblica
SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO

Corso per LAVORATORI

”FORMAZIONE GENERALE Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”

Docente del Corso:

Prof. La Rosa Giuseppe

D. Lgs. n. 81/08

COSTITUISCE IL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

DEFINIZIONI

COMMITTENTE

Persona per conto del quale l'opera viene realizzata

RESPONSABILE DEI LAVORI

Persona che può essere incaricata dal committente per svolgere i compiti previsti del Decreto 81/08 . E' responsabile del procedimento.

COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE

Persona incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione del Piano di sicurezza e coordinamento, predispone il fascicolo dell'opera.

COORDINATORE SICUREZZA ESECUZIONE

Persona incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori, di seguire l'opera durante la sua realizzazione.

DEFINIZIONI

LAVORATORE

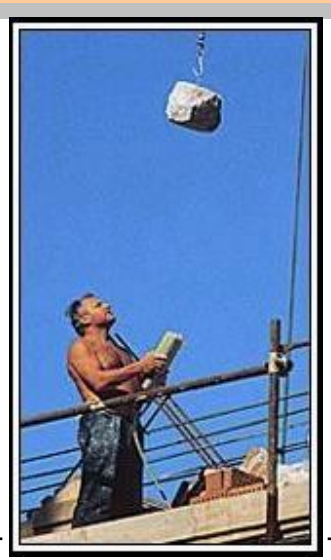

Persona che *indipendentemente dalla tipologia contrattuale*, svolge una attività lavorativa nell'ambito della organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, *con o senza retribuzione*, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi familiari.

***Equiparato a lavoratore**:*

- Socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto

- Soggetti beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro ..

*-**Allievo di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali** limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione.*

(non concorrono alla determinazione del numero di lavoratori)

- Volontari vigili del fuoco, protezione civile e servizio civile

DEFINIZIONI

DATORE DI LAVORO (D.d.L.)

PRIVATO

- Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore

-Soggetto che ha la responsabilità dell'impresa o *unità produttiva*
(stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale) **in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.**

PUBBLICO

Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il <u>funzionario</u> non con qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

DEFINIZIONI

DIRIGENTE

Persona che ATTUA le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

PREPOSTO

Persona che SOVRAINTENDE alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere di iniziativa

DEFINIZIONI

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.)

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)

Persona designata dal D.d.L. in possesso di attitudini e capacità adeguate

ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (A.S.P.P.)

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

Persona/e elette o designate per rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza durante il lavoro

DEFINIZIONI

MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di :

- **Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;**
- **Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;**
- **Autorizzazione ex art. 55 D.Lgs. 277/91;**
- **Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale**

PREVENZIONE

Complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

CAMPO DI APPLICAZIONE

IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA' PRIVATI O PUBBLICI E A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO:
TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO

SI APPLICA
(Esempi)

- **Se vi sono lavoratori dipendenti o ad essi equiparati**
- **Industria**
- **Artigianato**
- **Commercio**
- **Ferrovie**
- **Ospedali, Case di Cura Istituti di Credito, Assicurazione**
- **Studi professionistici**
- **Amministrazioni Statali e Locali**

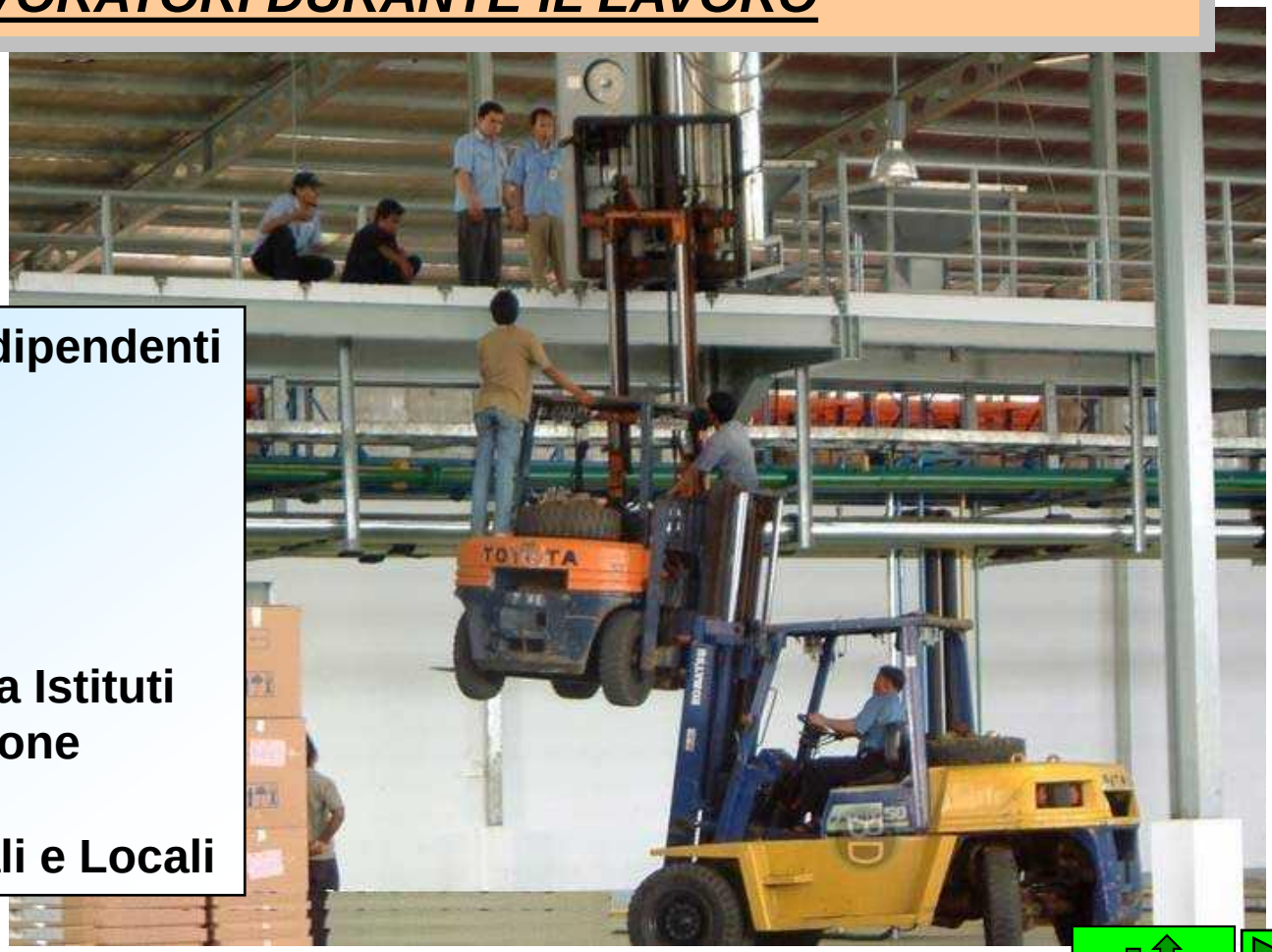

CAMPO DI APPLICAZIONE

IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA' PRIVATI O PUBBLICI E A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO:
TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO

SI APPLICA tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato

- **Forze Armate e di Polizia**
- **Dipartimento Vigili del fuoco**
- **Soccorso pubblico e difesa civile**
- **Servizi di Protezione Civile**
- **Strutture giudiziarie, penitenziarie**
- **Università**
- **Istituti di istruzione di ogni ordine e grado**
- **Organizzazioni di volontariato**
- **Mezzi di trasporto aerei e marittimi**

MISURE GENERALI DI TUTELA

VALUTAZIONE DEI RISCHI

**Per attrezzature di lavoro, sostanze, sistemazione ambienti di lavoro,
processi produttivi, macchine, impianti
(la misura della probabilità di un evento dannoso per i lavoratori esposti a situazioni di pericolo)**

MISURE GENERALI DI TUTELA

ELIMINAZIONE RIDUZIONE RISCHI ALLA FONTE

- Riduzione dei rischi alla fonte
- Sostituzione pericolo con minor pericolo
- Eliminazione dei rischi o, se non possibile, riduzione al minimo
- Rispetto principi ergonomici

PROGRAMMAZ. DELLA PREVENZIONE

- Limitazione al minimo degli esposti al rischio
- Attenuazione lavoro monotono e ripetitivo
- Priorità protezione collettiva rispetto protezione individuale
- Limitazione agenti chimici, fisici, biologici

MISURE GENERALI DI TUTELA

ORGANIZZAZIONE GESTIONE

- Controllo sanitario dei lavoratori
- Allontanamento per motivi sanitari
- Misure di emergenza
- Segnali di avvertimento e sicurezza
- Manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine, impianti, dispositivi di sicurezza
- Informazione, formazione, consultazione, partecipazione, istruzioni adeguate ai lavoratori

CONCETTI GENERALI - DEFINIZIONI

LAVORO → **PERICOLO**

Potenziale fonte di danno
Fonte di possibili lesioni o danni alla salute
(UNI EN 12100-1)

RISCHIO

Combinazione di Probabilità e gravità di possibili lesioni o Danni alla salute in situazioni pericolose
(UNI EN 12100-1)

NESSUN EVENTO

EVENTO SFAVOREVOLE

NESSUN DANNO

DANNO

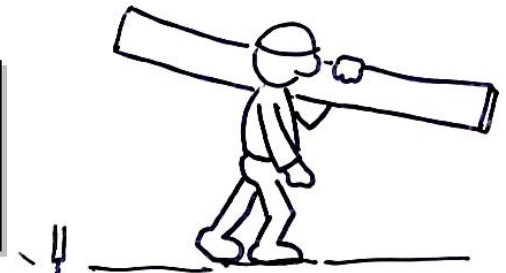

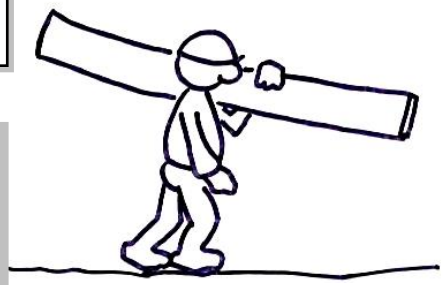

P = PROBABILITA' di ACCADIMENTO

La definizione della **probabilità di accadimento (P)** fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la possibilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

P	Livello	Definizione / Criteri
3	**Molto probabile**	- Esiste una correlazione diretta tra mancanza rilevata e verificarsi del danno ipotizzato - Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe stupore
2	**Probabile**	-La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto - E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa
1	**Poco probabile**	- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate - Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun episodio - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e incredulità

D = DANNO (GRANDEZZA DEL DANNO CHE L'EVENTO PUÒ CAUSARE)

La definizione della **scala di gravità del Danno (D)** fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno

D	Livello	Definizione / Criteri
3	**Grave**	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o letale. - Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e invalidanti.
2	**Medio**	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. - Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	**Lieve**	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

L'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

N.B.: Ai fini della predisposizione delle misure di sicurezza deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame; anche se il dato aziendale mostra un basso numero di incidenti di quel tipo, di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: R = PxD

Definiti Probabilità (**P**) e gravità (**D**) del Danno, il rischio **R** viene calcolato con la formula **R = PxD** e si può rappresentare in una matrice, avente in ascisse la gravità ed in ordinate la probabilità attesa del suo verificarsi

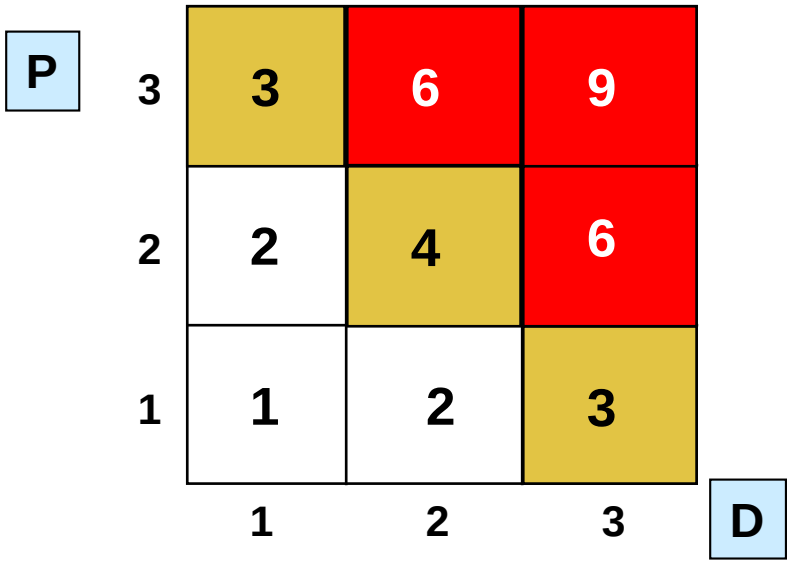

Tale rappresentazione è il punto di partenza per la **definizione delle priorità** degli interventi di prevenzione e protezione da adottare.

La valutazione numerica e cromatica del livello di rischio permette di identificare la priorità degli interventi da effettuare

R ≥ 6 = Azioni correttive immediate

3 ≥ R ≤ 4 = Azioni correttive da programmare con urgenza

1 ≥ R ≤ 2 = Azioni correttive / migliorative da programmare nel breve-medio termine

FATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIO

ATTREZZATURE
MACCHINE
IMPIANTI

UOMO

RISCHIO

AMBIENTE

QUINDI PER EFFETTUARE UNA CORRETTA VALUTAZIONE DEI RISCHI OCCORRE PRIMA DI TUTTO IDENTIFICARE I PERICOLI

FATTORI DI RISCHIO OCCUPAZIONALE

RISCHIO INFORTUNI

RISCHIO da MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI

RISCHIO CHIMICO

RISCHIO da STRESS LAVORO CORRELATO

RISCHIO FISICO

RISCHIO BIOLOGICO

RISCHIO INFORTUNI

IMPIGLIAMENTO

INTRAPPOLAMENTO

SCHIACCIAMENTO

TRASCINAMENTO

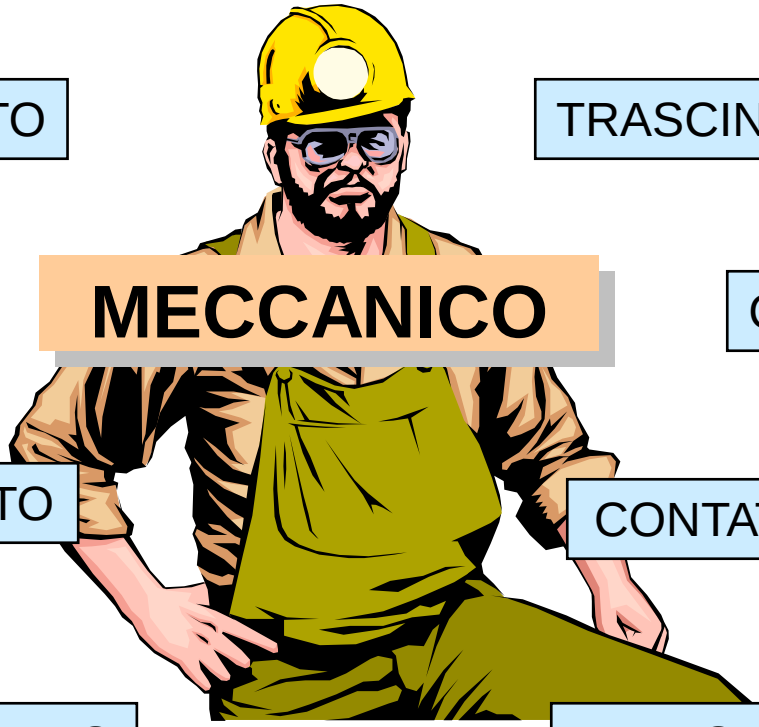

MECCANICO

PROIEZIONE

CESOIAMENTO

ATTORCIGLIAMENTO

CONTATTO - TAGLIO

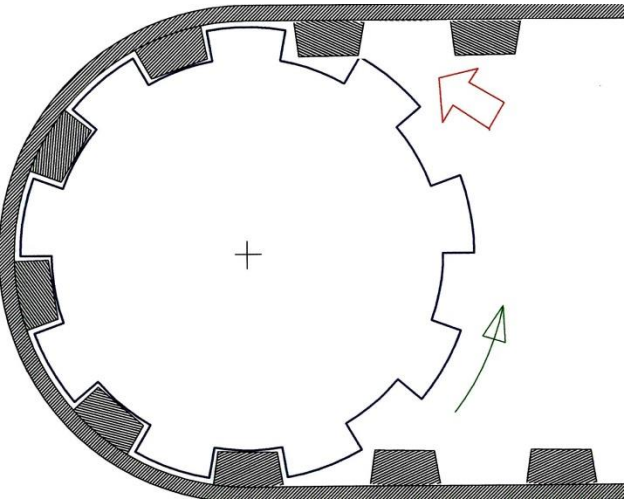

URTO

PERFORAZIONE

ATTRITO - ABRASIONE

RISCHIO INFORTUNI

ELETTROCUZIONE

- CONTATTO DIRETTO
- CONTATTO INDIRETTO

RISCHIO CHIMICO

RISCHIO CHIMICO

Rischio dovuto a sostanze inquinanti che interagiscono con l'organismo umano e che possono provocare patologie acute, croniche e irreversibili

GAS → **Saldatura:** *Ossidi di Carbonio,Ossidi di Azoto*

VAPORI → **Uso di solventi:** *Laboratorio di chimica, Vernici*

AEROSOL

- **POLVERI** → **Argilla, Legno**
- **FIBRE** → **Minerali (Amianto)**
- **NEBBIE** → **Lavorazioni con impiego di olii, Fitofarmaci**
- **FUMI** → **Saldatura, Stampaggio a caldo plastica**

RISCHIO FISICO

RUMORE

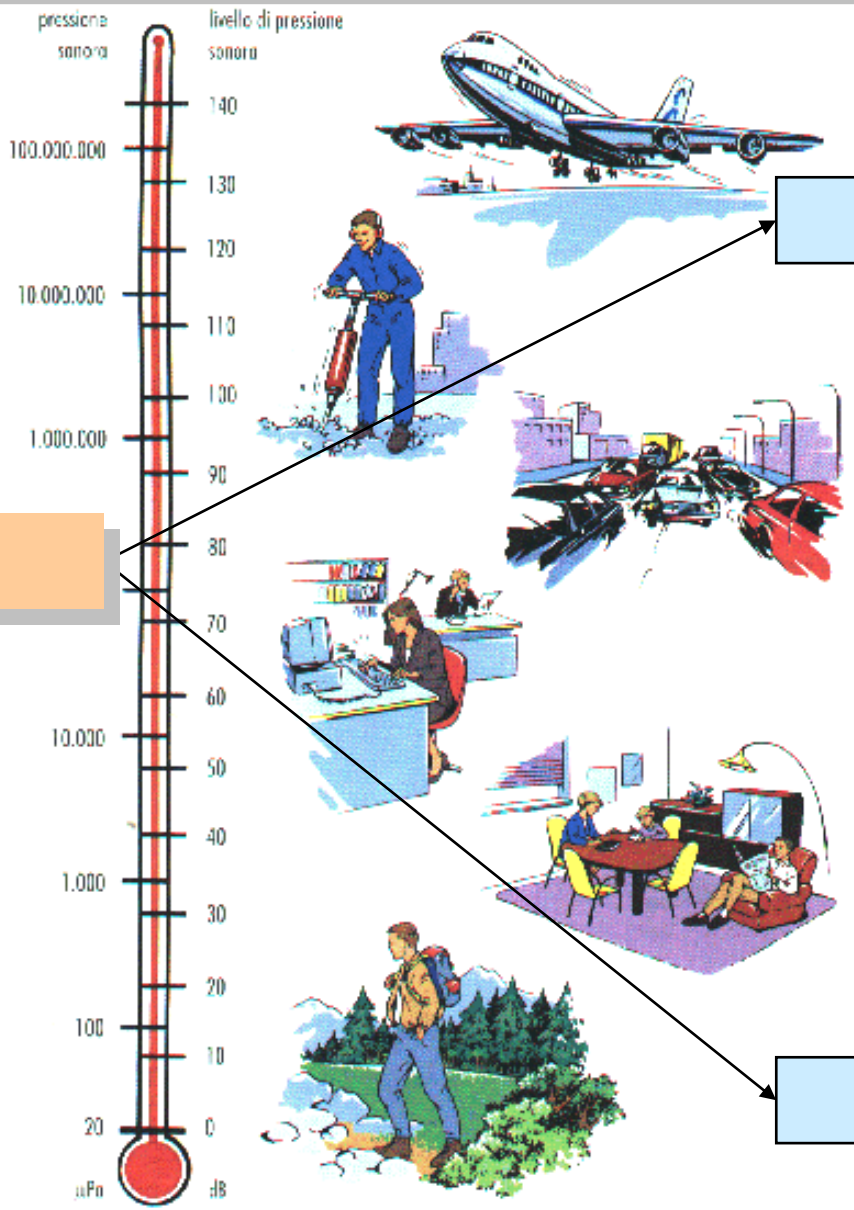

MACCHINE

IMPIANTI

RISCHIO FISICO

MICROCLIMA → TEMPERATURA, UMIDITA', VENTILAZIONE

RISCHIO FISICO

ILLUMINAZIONE

ABBAGLIAMENTO

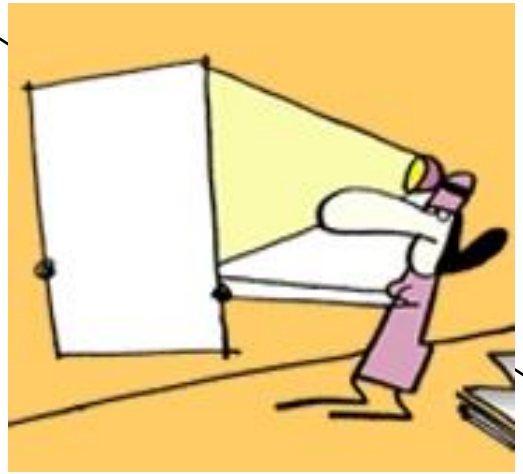

LUCE SCARSA

RISCHIO FISICO

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

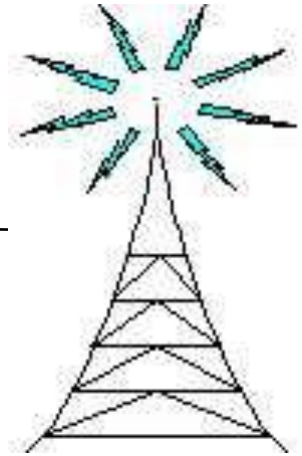

LASER, SALDATURA AD ARCO

CAMPI ELETTROMAGNETICI

MICROONDE

VIBRAZIONI

UTENSILI AD ARIA COMPRESSA

RISCHIO FISICO

VIDEOTERMINALI

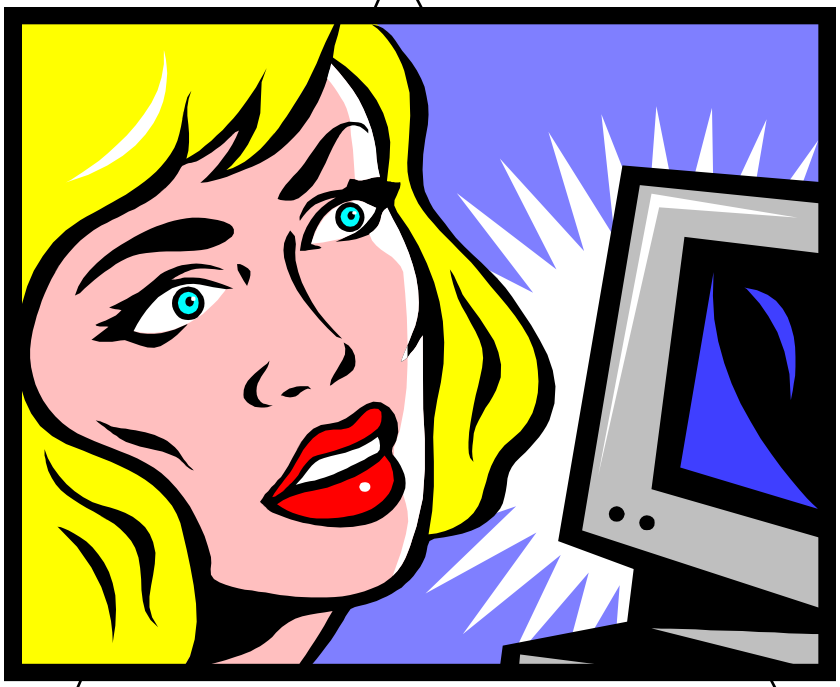

DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI

DISTURBI OCULO-VISIVI

RISCHIO DA MMC

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CERVICALGIE, LOMBALGIE, DISCOPATIE, SINDROME DEL TUNNEL CARPALE

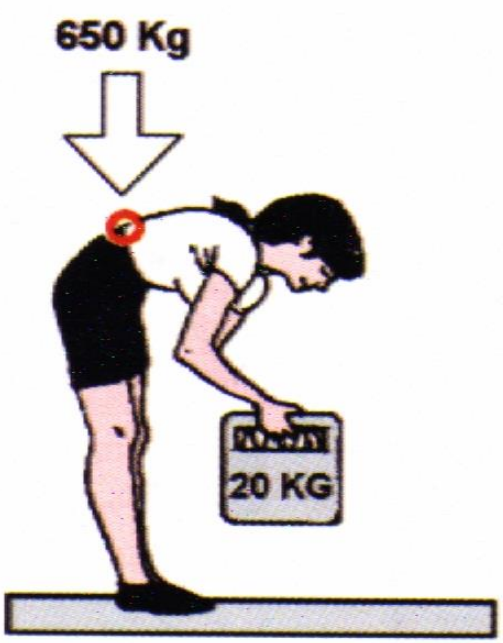

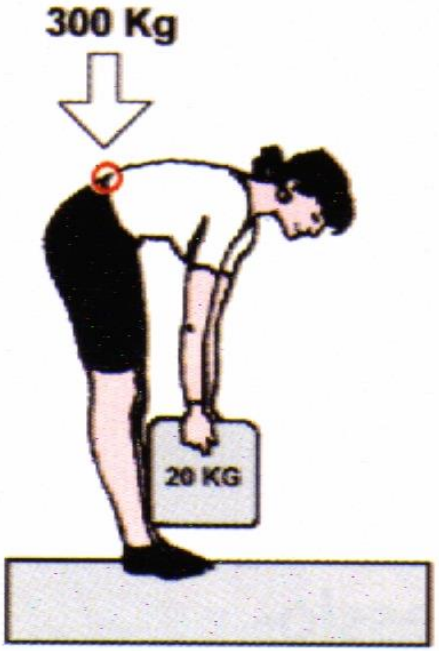

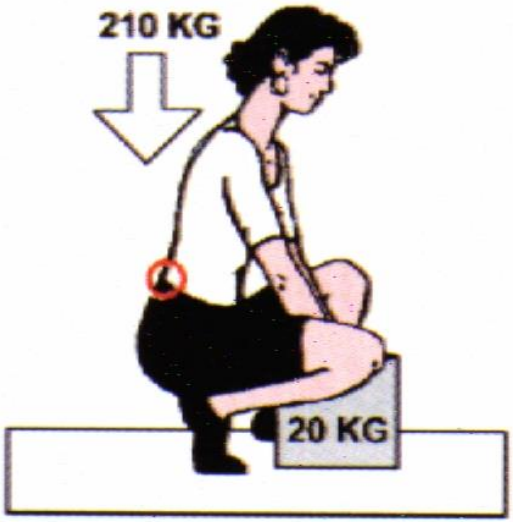

RISCHIO BIOLOGICO

BATTERI
- LAVORAZIONI CON OLII
- PRODOTTI ANIMALI
- PROVENIENZA UMANA

FUNGHI MUFFE
- LAVORAZIONI ALIMENTARI
- PRODOTTI ANIMALI
- LAVORAZIONI AGRICOLE

VIRUS
- PRODOTTI ANIMALI
- PROVENIENZA UMANA

PARASSITI
- LAVORAZIONI CON ANIMALI
- PROVENIENZA UMANA

RISCHIO
DA STRESS LAVORO CORRELATO

ANSIA RESPONSABILITA'

RITMI ECCESSIVI

MONOTONIA RIPETITIVITA'

TURNI DI LAVORO

PRESSIONE INGIUSTIFICATA DEI SUPERIORI

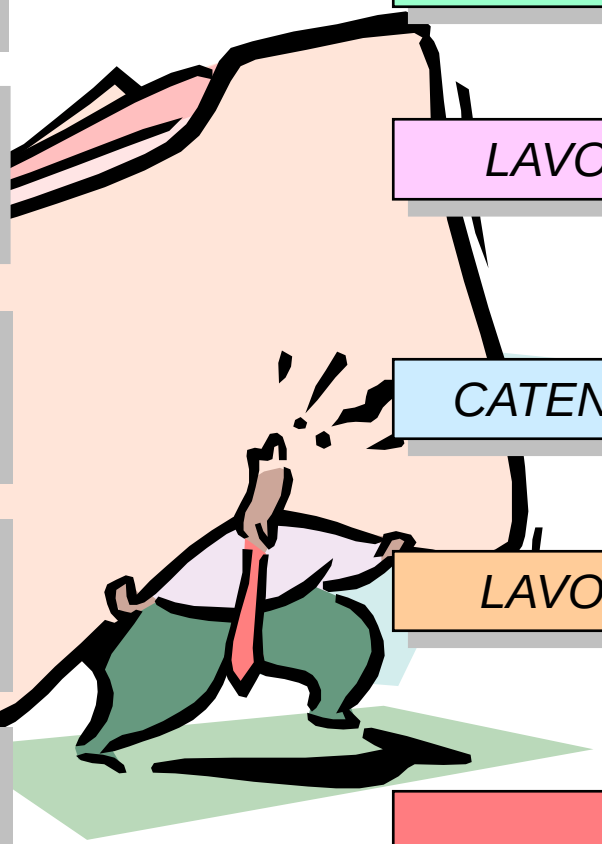

MANSIONI SUPERIORI

LAVORO A COTTIMO

CATENA DI MONTAGGIO

LAVORO NOTTURNO

MOBBING

RAPPORTO RISCHIO - DANNO

CAUSA

Rischio

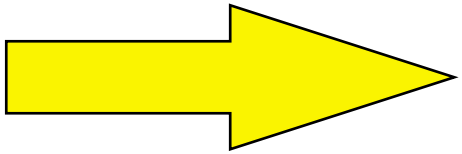

EFFETTO

Danno

- CHIMICO
- FISICO
- BIOLOGICO
- INFORTUNI
- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
- MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI

- **INFORTUNIO**
- **MALATTIA PROFESSIONALE**
- **MALATTIA ASPECIFICA**

DANNO

Lesione fisica o alterazione dello stato di salute

INFORTUNIO

Incidente determinato da una causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea

MALATTIA PROFESSIONALE

Malattia causata da attività lavorativa dalla quale derivi la morte o l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea

Per provocare una *malattia professionale* i fattori di rischio devono essere presenti nell'ambiente in determinate quantità

Es: Asbestosi
(malattia polmonare cronica)
Saturnismo
(avvelenamento da piombo)
Ipoacusia
(malattia dell'orecchio)

MALATTIA ASPECIFICA

Insieme di malattie fisiche o psichiche non direttamente collegabili ad una causa determinata, ma riconducibili almeno in parte ad uno o più fattori presenti nell'ambiente di lavoro

Es: Stanchezza
Insonnia

PREVENZIONE

Insieme di azioni che hanno lo scopo di mantenere lo stato di salute, inteso come benessere psico-fisico dell'uomo

PREVENZIONE PRIMARIA

PREVENZIONE SECONDARIA

PREVENZIONE PRIMARIA

Insieme di azioni e/o interventi per la riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro (es. relativo ad inquinanti aerodispersi)

Interventi alla sorgente

- Eliminazione sostanza nociva
- Modifica processo produttivo
- Modifica impianto
- Modifica organizz. del lavoro
  - Manutenzione
  - Pulizia
  - Controllo ritmi produttivi

PREVENZIONE SECONDARIA

Ricerca di alterazioni precliniche negli organi, prima che si manifesti la malattia (cioè l'individuazione precoce della malattia al fine di impedirne la manifestazione clinica)

SORVEGLIANZA SANITARIA per gli esposti a fattori di rischio professionali

Accertamenti Sanitari Preventivi: prima dell'assunzione per il rilascio dell'idoneità

Accertamenti Sanitari Periodici: per la verifica e il controllo dello stato di salute

CACCIA AI RISCHI

Tratto da "La sicurezza per tutto l'anno" - Agenda 1998
Per gentile concessione di: Gruppo MODULO UNO - Torino

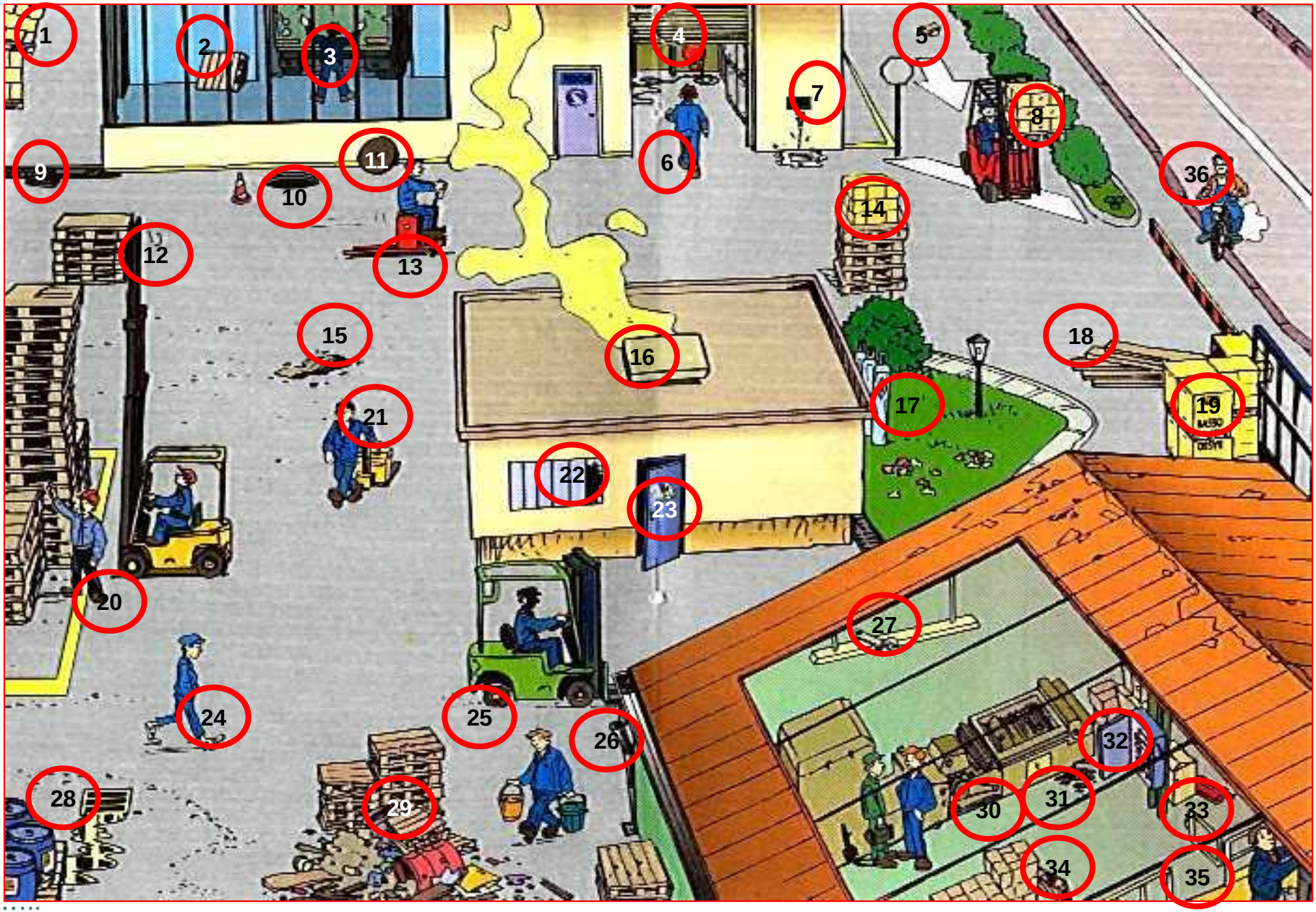

Tratto da "La sicurezza per tutto l'anno" - Agenda 1998
Per gentile concessione di: Gruppo MODULO UNO - Torino

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

OBBLIGHI NON DELEGABILI

Elabora, custodisce e aggiorna il Documento contenente:
- la valutazione di tutti i rischi
- Misure di prevenzione
- Programma di attuazione

→ **R.L.S. (consultazione)**

→ **R.S.P.P .+ Med. Comp.**

Responsabilità di valutazione e attuazione continuativa

Designa Responsabile S.P.P. (anche esterno)

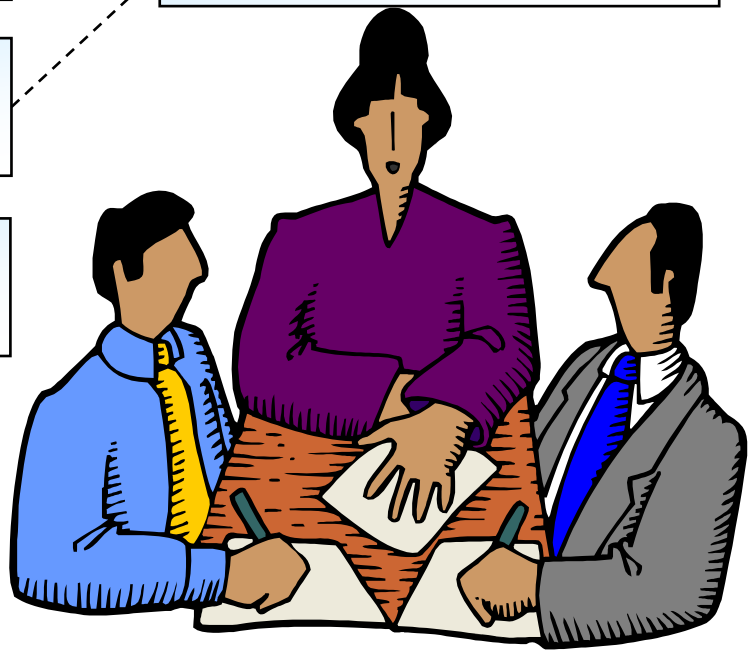

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI FINI DEL D. Lgs. n. 81/08

DEVE CONTENERE

CRITERI UTILIZZATI,
L'IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI,
LA VALUTAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

PRINCIPALI OBBLIGHI
DEL DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE

Nomina, nei casi previsti, il Medico Competente

Designa le squadre di emergenza (pronto soccorso, antincendio)

Designa, se dovuti, gli Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione

Adempie agli obblighi di informazione - formazione - addestramento

Fornisce i Dispositivi di Protezione Individuale DPI

PRINCIPALI OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e di uso dei DPI

Segnala tempestivamente al D.d.L. o al dirigente le deficienze dei: mezzi e attrezzature di lavoro, DPI e ogni altra condizione di pericolo

Frequenta appositi corsi di formazione

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

I LAVORATORI

- Devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (azioni - omissioni)
- Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite da D.d.L., dirigenti, preposti
- Utilizzano correttamente attrezzature di lavoro, le sostanze e preparati pericolosi, i mezzi di trasposto, i dispositivi di sicurezza
- Segnalano immediatamente al D.d.L., dirigenti, preposti le deficienze di macchine, impianti, dispositivi
- Non manomettono dispositivi di sicurezza, segnalazione, ecc.
- Non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza
- Si sottopongono ai controlli sanitari previsti
- Contribuiscono all'adempimento degli obblighi imposti dall'autorità competente

OBBLIGHI DI PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI, INSTALLATORI

PROGETTISTI

Rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza

Scelgono attrezzature, componenti e e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia

FABBRICANTI FORNITORI

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso, di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alla legislazione vigente.
In caso di locazione finanziaria i beni devono essere accompagnati da attestazione di conformità.

INSTALLATORI MONTATORI

Installano e montano impianti , attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici secondo le *norme* salute e sicurezza sul lavoro e secondo le *istruzioni* dei rispettivi fabbricanti

CONTRATTO DI APPALTO E CONTRATTO D'OPERA

DATORE DI LAVORO

VERIFICA IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

FORNISCE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI

COOPERA ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

COORDINA E PROMUOVE LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (*RISCHI DI INTERFERENZA*)
ELABORA IL DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE (DUVRI)

IMPRESE APPALTATRICI

LAVORATORI AUTONOMI

L'obbligo di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DATORE DI LAVORO

↓

ISTITUISCE IL S.P.P.

↓

Designa il responsabile e una o più persone

↓

Organizza S.P.P.

↓

Fornisce al S.P.P. tutte le informazioni necessarie

Il S.P.P. può essere in tutto o in parte esterno all'azienda.
Sempre interno se:
- **ind. a rischio rilevante**
- **ind. estrattive con > 50 dip**
- **ind. con > 200 dipendenti**
- **strutture ricovero e cura > 50 dip**
- **centrali termoelettriche**
- **impianti radioprotezione**
- **fabbricazione esplosivi**

- **Numero sufficiente**
- **Capacità adeguate**
- **Mezzi e tempo adeguati**

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

E' utilizzato dal Datore di Lavoro

COMPITI

- Individua e valuta i rischi
- Elabora misure preventive e protettive
- Elabora procedure di sicurezza
- Progetta informazione e formazione
- Fornisce informazioni ai lavoratori

Riceve le informazioni necessarie dal D.d.L. e su queste è tenuto al segreto industriale

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DATORE DI LAVORO

Az. artigiane e industriali	fino a 30 add.
az. agricole e zootecniche	fino a 10 add.
az. pesca	fino a 20 add.
altre	fino a 200 add.

Escluse aziende con rischi particolari e strutture di ricovero e cura

SVOLGIMENTO DIRETTO DEI COMPITI DEL S.P.P.

Anche con supporto esterno

Deve frequentare specifici corsi di formazione e aggiornamento periodico

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

RIUNIONE PERIODICA

Partecipanti:
- D.d.L. - Medico Competente
- R.S.P.P. - R.L.S.

Periodicità:
Ordinaria: minimo annuale
Straordinaria: - variazioni significative
- su richiesta del R.L.S.

Esamina:
- Documento valutazione rischi
- Andamento infortuni, malattie professionali, sorveglianza sanitaria
- Criteri per la scelta e efficacia Dispositivi Protezione Individuale
- Programmi di informazione e formazione

Nel corso della riunione possono essere individuati codici di comportamento e obiettivi di miglioramento della sicurezza.

SORVEGLIANZA SANITARIA

E' EFFETTUATA DAL:

MEDICO COMPETENTE interno, esterno, pubblico, privato

COMPRENDE:
- **ACCERTAMENTI *PREVENTIVI***
- **ACCERTAMENTI *PERIODICI***

VALUTAZIONE IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA

Collabora con D.d.L. e S.P.P. per misure di tutela

- Visite mediche richieste dal lavoratore
- Visite mediche per cambio mansione
- Visite dopo assenza > 60 die continuativi
- Verifica assenza di alcol-dipendenza e di assunzione sostanze psicotrope
- Cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
- Visita ambienti almeno 1 volta all'anno con R.S.P.P.
- Informazioni ai lavoratori e a R.L.S
- Comunica i risultati collettivi anonimi nella riunione periodica
- Collabora con D.d.L. a organizzare il Pronto Soccorso
- Collabora all'attività di informazione, formazione e promozione della salute

EMERGENZE - DISPOSIZIONI GENERALI

DATORE DI LAVORO

Organizza i rapporti con l'esterno (VV.FF., Ospedali, ecc.) per le emergenze

- **Designa i lavoratori addetti alle squadre di emergenza**
- **Prende provvedimenti e programma gli interventi**
- **Informa i lavoratori sulle misure prese e i comportamenti da tenere**
- **Osserva i diritti dei lavoratori**

DECRETI MINISTERIALI

D.M. 10/03/1998
Linee guida per la PREVENZIONE INCENDI e per le emergenze secondo il tipo di attività

D.M. 388/2003
Disposizioni sul PRONTO SOCCORSO aziendale

DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO

LAVORATORE

- Si allontana dal posto di lavoro o dalla zona pericolosa
- Non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa

- Nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo
- Non può subire pregiudizio per tale azione a meno che non abbia commesso una grave negligenza

PRIMO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI

PRIMO SOCCORSO

- Predispone il piano di primo soccorso
- Organizza la squadra di primo soccorso
- Designa e forma i lavoratori addetti alla squadra
- Adotta cassette di Primo Soccorso o Pacchetti di Medicazione secondo la natura dei rischi e ne garantisce il controllo periodico

PREVENZIONE INCENDI

- Predispone il piano di Emergenza (ove previsto)
- Effettua le esercitazioni di evacuazione (ove previsto)
- Organizza la squadra di prevenzione incendi ed evacuazione
- Designa e forma i lavoratori addetti alla squadra
- Organizza i controlli periodici dei presidi antincendio

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

ELETTO

- oltre i 15 dipendenti dai lavoratori tra le R.S.U.
- fino a 15 dipendenti tra i lavoratori o tra più aziende (ambito territoriale / comparto)

NUMERO MINIMO

1 → fino a 200 dipendenti
3 → da 201 a 1000 dipendenti
6 → oltre i 1000 dipendenti

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

E' consultato

- Sulla valutazione e prevenzione dei rischi
- Nella designazione degli addetti al S.P.P., antincendio, evacuazione, pronto soccorso, Medico Competente

Riceve

- Valutazione dei rischi e documentazione su prevenzione rischi, su sostanze, organizzazione, ambiente lavoro, ecc.
- Informazioni dall'Organo di Vigilanza

Opera

- Promuove individuazione e attuazione delle misure di prevenzione
- Fa osservazioni all'Organo di Vigilanza in visita
- Fa proposte sull'attività di prevenzione
- Segnala al R.S.P.P. i rischi individuati
- Ricorre all'Organo di Vigilanza in caso di necessità

Ha libero accesso ai luoghi di lavoro

Viene adeguatamente formato

Partecipa alle riunioni periodiche e alla valutazione dei rischi

INFORMAZIONE AI LAVORATORI

IL D.d.L. DEVE *INFORMARE* CIASCUN LAVORATORE SU

- **Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività**
- **Misure e attività di protezione e prevenzione**
- **Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali**
- **Responsabile S.P.P. e Medico Competente**
- **Sostanze pericolose**
- **Antincendio, evacuazione, pronto soccorso**
- **Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza**

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

IL D.d.L. DEVE *FORMARE* CIASCUN LAVORATORE

Formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni

- **Durante orario di lavoro**
- **In modo periodico**
- **- All'assunzione**
  - Cambio mansione
  - Cambio attrezzature, tecnologie, sostanze
- **In modo particolare per il R.L.S.**
- **In modo mirato gli addetti all'antincendio, ecc.**

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

IL D.d.L. DEVE *ADDESTRARE* CIASCUN LAVORATORE

- All'assunzione
- Al cambio mansione
- Al cambio di attrezzature, tecnologie, sostanze
- Se necessari, all' uso di DPI di 3.a categoria e dei dispositivi di protezione dell'udito

L'addestramento deve essere fatto da persona esperta sul luogo di lavoro

SOGGETTI 81/08	LEGGI	DURATA
Datore di Lavoro autonominato RSPP	D.Lgs. 81/08 Art. 34 (D. 16.01.97 M.Lavoro-Sanità)	**16 - 48** ore (c.2) aggiornamenti (c.3)
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione RSPP - non DDL	D. Lgs. 195/2003 Accordo Stato - Regioni	Mod. A **24** Mod.B da **12** a **68** Mod.C **24** aggiornamenti
Addetto SPP	D.Lgs. 195/2003	Come sopra no C
Rappresentante Lavoratori Sicurezza RLS (RLST)	D.Lgs. 81/08 Art. 37 e 48	**32** ore aggiornamento
Dirigenti	D.Lgs. 81/08 Art. 15	**16** ore aggiornamento
Preposti	D.Lgs. 81/08 Art. 37 com 7	**8** ore aggiornamenti
Addetti Prevenzione Incendi (rischio elevato-medio-basso)	D.Lgs. 81/08 Art. 46 D.M. 10.03.98 Min. Interno	**16 - 8 - 4** ore
Addetti Pronto Soccorso (gruppo A- B)	D.Lgs. 81/08 Art. 45 Decreto 388/2003	**16-12** ore **4** ore ogni 3 anni
Lavoratori - generale	D.Lgs. 81/08 Art. 37 e 38	**4** ore generale + **4-8-12** ore specifiche

ASSISTENZA

ENTE	COMPETENZA
I.N.A.I.L. Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Lavoro	•Ente assicuratore del DDL, il quale paga premi proporzionali al livello di pericolosità delle lavorazioni che svolge. Indennizza i lavoratori per i giorni di assenza per infortuni e malattie da lavoro, eroga le rendite per pensioni di invalidità. •Svolge attività di informazione, formazione, consulenza, assistenza e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Eroga finanziamenti su progetti. •Svolge attività di ricerca e sviluppo. •Esegue prime verifiche e verifiche di primo collaudo su impianti con obbligo.
AZIENDA AUSL Sicurezza e Igiene negli Ambienti di Lavoro	•Svolge attività di informazione, formazione, consulenza, assistenza e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

VIGILANZA

ENTE	•COMPETENZA
AZIENDA AUSL Sicurezza e Igiene negli Ambienti di Lavoro	•Il Servizio ha quale compito fondamentale la tutela della salute nei luoghi di lavoro attraverso la promozione e il controllo delle condizioni di sicurezza, di igiene e di salute dei lavoratori. •Organo di vigilanza nella materia generale dell'igiene e sicurezza sul lavoro
AZIENDA USL Impiantistica Antinfortunistica	•Unità che si occupa delle verifiche periodiche di impianti elettrici, di sollevamento, a pressione, ascensori.
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO •(ex Ispettorato del Lavoro)	•Ente del Ministero del Lavoro che si occupa della vigilanza di alcuni aspetti della salute negli ambienti di lavoro : contributivi, e di sicurezza per alcuni comparti
•VVF Vigili del Fuoco	•Ente competente in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio. •Organo di vigilanza in materia di Prevenzione Incendi
•PROCURA della REPUBBLICA	•Ministero della Giustizia Ufficio giudiziario competente per reati penali.

ITER DI UNA ISPEZIONE

Ispezione in luogo di lavoro per:
programmazione – segnalazione - delega della Procura

Controlli di:
A) documentazione; B) ambienti; C) macchine – impianti,lavorazioni, ecc

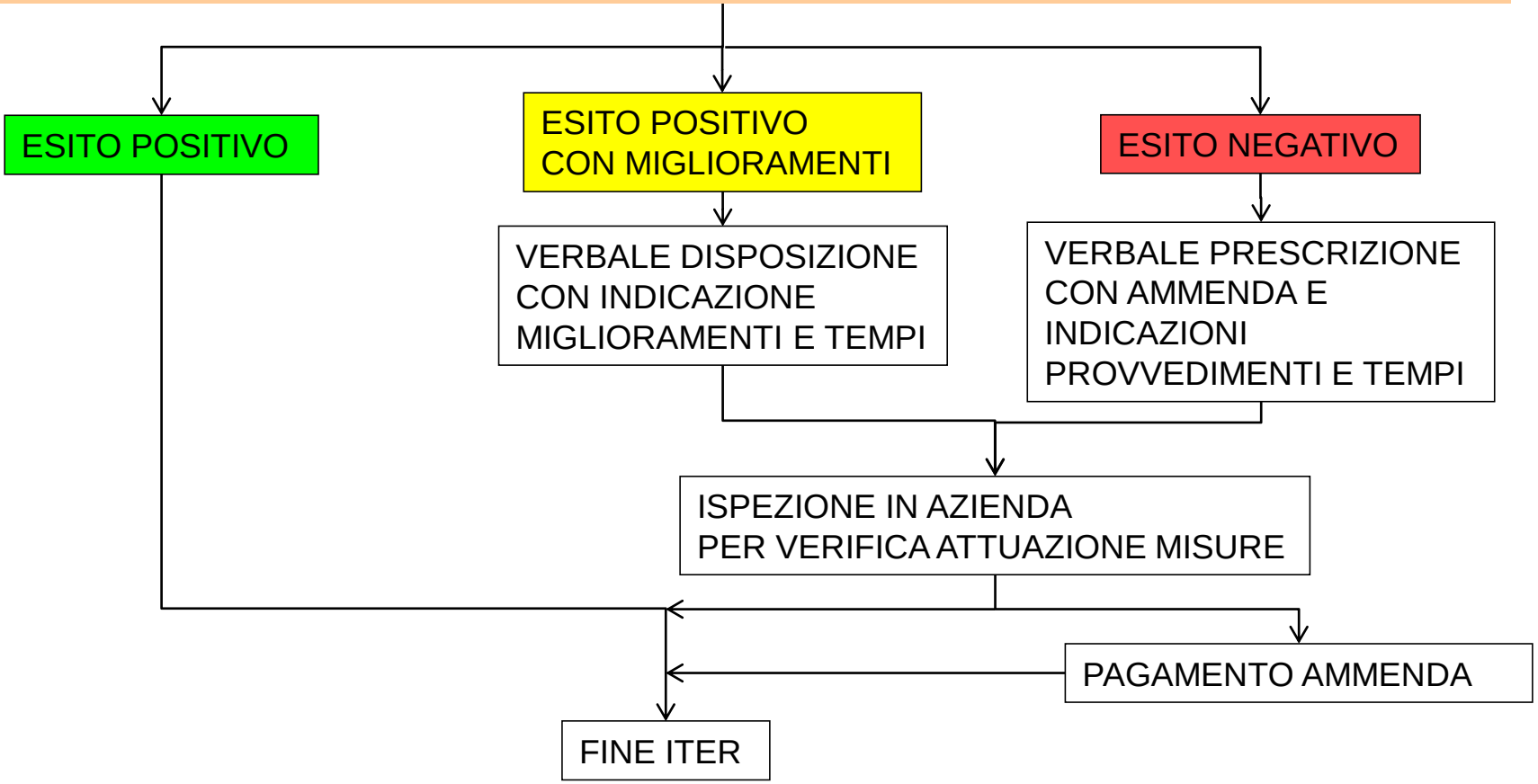

TIPOLOGIE DI SANZIONI E PROVVEDIMENTI

SOLO ARRESTO

ARRESTO O AMMENDA

AMMENDA

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

SOSPENSIONE DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

SOSPENSIONE TITOLI ABILITATIVI (concessione edilizia…)

SOGGETTI SANZIONATI

- DATORI DI LAVORO
- DIRIGENTI
- PREPOSTI
- LAVORATORI
- LAVORATORI AUTONOMI
- COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE
- SOCI DI SOCIETÀ SEMPLICI SETTORE AGRICOLO
- MEDICI COMPETENTI
- INSTALLATORI
- PROGETTISTI
- FABBRICANTI E FORNITORI
- NOLEGGIATORI / CONCEDENTI IN USO

EDILIZIA

- COMMITTENTI
- RESPONSABILI DEI LAVORI
- COORDINATORI SICUREZZA

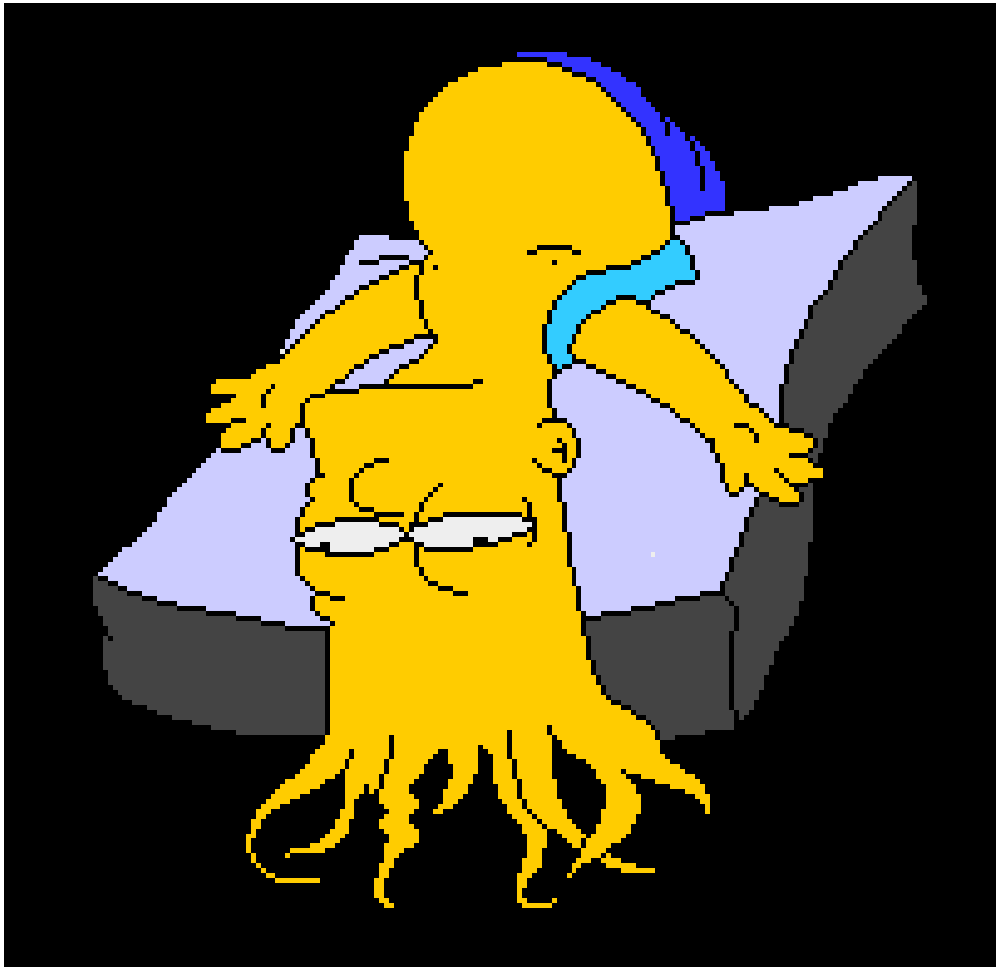

FINE

Titolo VII - D.Lgs. 81/08

DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO

Corso

”L’ABC della Sicurezza e Igiene sul Lavoro”

D.Lgs. 81/08

TITOLO III – CAPO I

”USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO”

E RISCHIO ELETTRICO

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
DEFINIZIONI

ATTREZZATURA DI LAVORO

Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile ed impianto destinato ad essere usato durante il lavoro

Le attrezzature devono essere conformi alle normative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (CE)

Le attrezzature costruite in assenza del recepimento di direttive comunitarie devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza elencati nell'allegato V

RISCHIO ELETTRICO

RISCHIO ELETTRICO

CONTATTO DIRETTO

Contatto con una parte normalmente in tensione

- VITE DI UN MORSETTO
- ATTACCO DI UNA LAMPADA O DI UN FUSIBILE
- ALVEOLO DI UNA PRESA
- PARTE CONDUTTRICE DI UN CAVO ELETTRICO
- ECC.

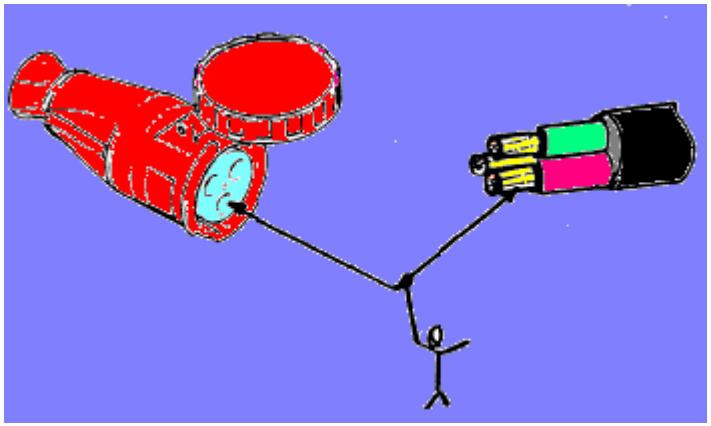

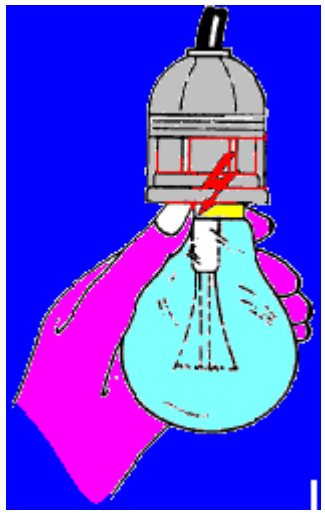

RISCHIO ELETTRICO

CONTATTO INDIRETTO

Contatto con una massa o una parte conduttrice a seguito di un guasto all'isolamento

- INVOLUCRO MOTORE ELETTRICO
- INVOLUCRO APPARECCHIATURA ELETTRICA
- PARTE METALLICA DI UNA STRUTTURA ELETTRIFICATA
- ECC.

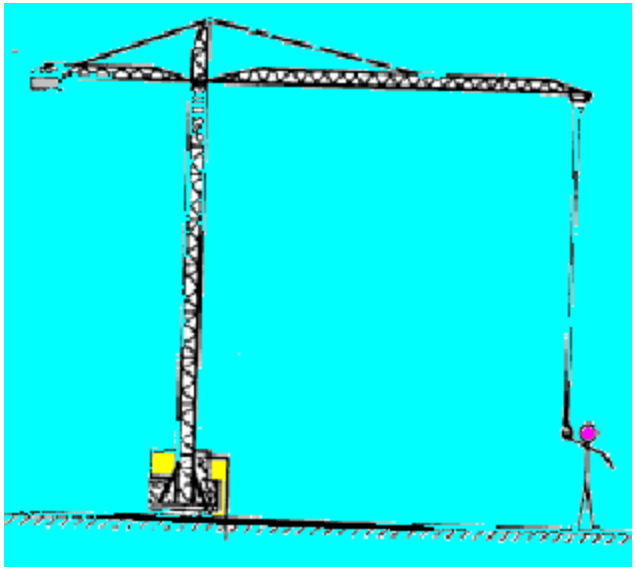

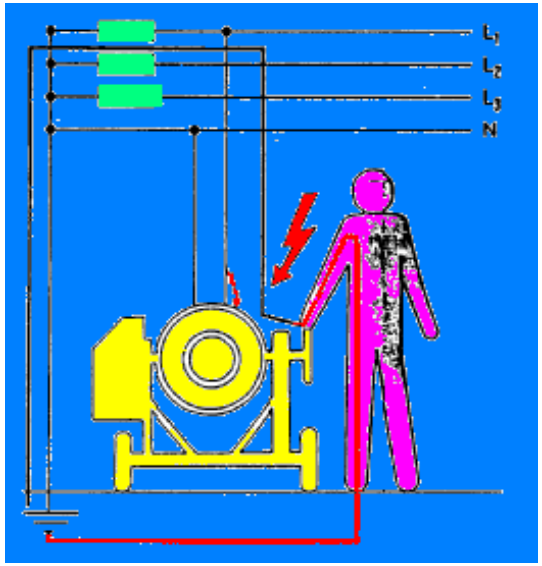

SONO LAVORI ELETTRICI

ESEGUIRE INSTALLAZIONI, CABLAGGI E ALLACCIAMENTI DI IMPIANTI

ESEGUIRE VERIFICHE A DISTANZA SU IMPIANTI ELETTRICI

RISCHIO ELETTRICO

RISCHIO ELETTRICO

RISCHIO ELETTRICO

RISCHIO ELETTRICO

DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO

Corso

”L’ABC della Sicurezza e Igiene sul Lavoro”

D.Lgs. 81/08

TITOLO III - CAPO II –

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE POSSONO SOSTITUIRE LE PROTEZIONI COLLETTIVE SOLO QUANDO SONO IRREALIZZABILI

D.P.I.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

D.P.I. è qualunque attrezzatura debba essere indossata per proteggere da un rischio

I D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con altri mezzi

L'uso dei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori è obbligatorio quando è previsto nel documento di valutazione dei rischi

Gli indumenti e le uniformi di lavoro, a meno che non proteggano da qualche rischio, **non** sono DPI

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento sull'uso corretto dei D.P.I.

Utilizzarli correttamente

Averne cura e non modificarli

Segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente

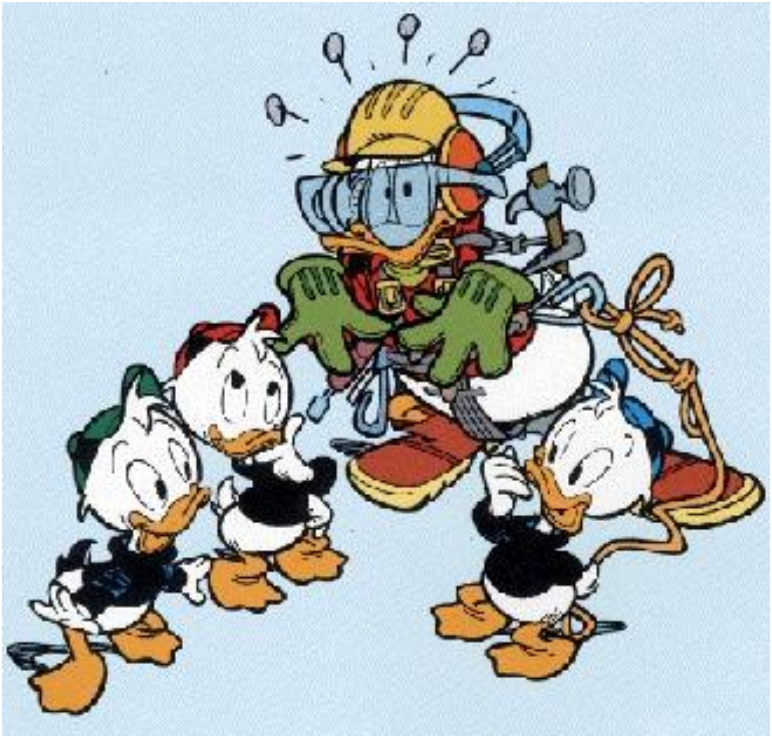

D.P.I.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Protezione del capo

Protezione degli occhi

Protezione dell’udito

Protezione delle vie respiratorie

Protezione dei piedi

Protezione delle mani

RESPIRATORI A FILTRO

Respiratori a filtro non assistiti
Dipendenti dall'atmosfera ambiente

- **Contro polveri**

- **Contro gas e vapori**

- **Combinati: contro gas, vapori e polveri**

Respiratori a filtro a ventilazione assistita o forzata
Indipendenti dall'atmosfera ambiente

RESPIRATORI A FILTRO
CONDIZIONI DI UTILIZZO

NON devono essere utilizzati nelle seguenti condizioni:

Percentuale di Ossigeno in aria < al 17%

Concentrazione alta dei contaminanti (maggiore dei limiti di utilizzo dei respiratori a filtro)

Presenza di gas/vapori con scarse proprietà di avvertimento (sostanza inodore o soglia olfattiva maggiore del limite di soglia)

Non nota la natura e/o concentrazione dei contaminanti

I facciali filtranti possono / devono essere utilizzati solamente se in presenza di sostanze pericolose per l'apparato respiratorio e non sia possibile evitare il rischio inalatorio con misure diverse

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO

CLASSIFICAZIONE DEI PROTETTORI AURICOLARI

Cuffie	Archetti	Inserti auricolari
		Preformati riutilizzabili
		Malleabili/ Espandibili monouso
		Personalizzati

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI

GUANTI PER I RISCHI MECCANICI - esempi

Fibra Kevlar. Resistenza al taglio e calore per contatto

Ricoperto in poliuretano. Resistenza al taglio e abrasione

Tessuto jersey impregnato in NBR (Nitrile-Buthadiene-Rubber). Protezione dall' olio e grasso

Nitrile

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL CAPO
ELMETTI

DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO

Corso per LAVORATORI

”FORMAZIONE GENERALE
Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”

D.Lgs. 81/08

TITOLO VII

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

VIDEOTERMINALI

DEFINIZIONI

VIDEOTERMINALI (VDT):

Le apparecchiature dotate di schermo alfanumerico o grafico costituite da personal computer, sistemi di videoscrittura, di elaborazione dati, di testi o di immagini.

Vengono esclusi da tale ambito:

- Le macchine calcolatrici
- I sistemi di videoscrittura senza schermo
- I sistemi portatili non utilizzati continuativamente nei luoghi di lavoro
- I pannelli di controllo

DEFINIZIONI

LAVORATORE VIDEOTERMINALISTA:
colui che utilizza il VDT in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali

Il lavoro al videoterminale, di per sé non costituisce un rischio per la salute dell'operatore. È invece la sua utilizzazione in condizioni ambientali e/o organizzative inadeguate che può determinare l'insorgenza di problemi per l'integrità fisica e mentale dell'operatore.

DISTURBI

DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI

Sono legati al mantenimento prolungato e fisso, talvolta non ergonomicamente esatto, della postazione di lavoro.

Possono manifestarsi con senso di pesantezza, tensione, indolenzimento, dolore muscolare a: collo, schiena, spalle, braccia, mani

DISTURBI OCULO-VISIVI

bruciore, arrossamento, prurito, lacrimazione, visione confusa, fastidio per la luce

DISTURBI

DISTURBI PSICOLOGICI

Questi sono disturbi difficilmente classificabili, in quanto causati normalmente da una non corretta organizzazione del lavoro o dal contenuto intellettuale dell'attività svolta, che possono indurre a fenomeni di ansia, nervosismo, irritabilità, depressione ed alterazione dell'umore

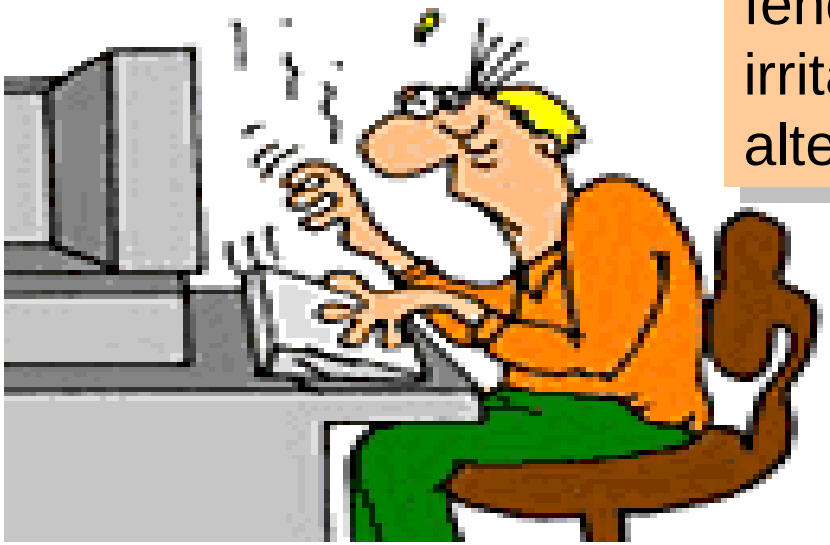

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

LE POSTAZIONI DI LAVORO AL VIDEOTERMINALE DEVONO ESSERE, A PRESCINDERE DAL NUMERO DI ORE DI UTILIZZO, CONFORMI A QUANTO CONTENUTO NELL'ALLEGATO VII

(adeguatezza dei sedili, dei piani di lavoro, dell'ambiente, ecc.)

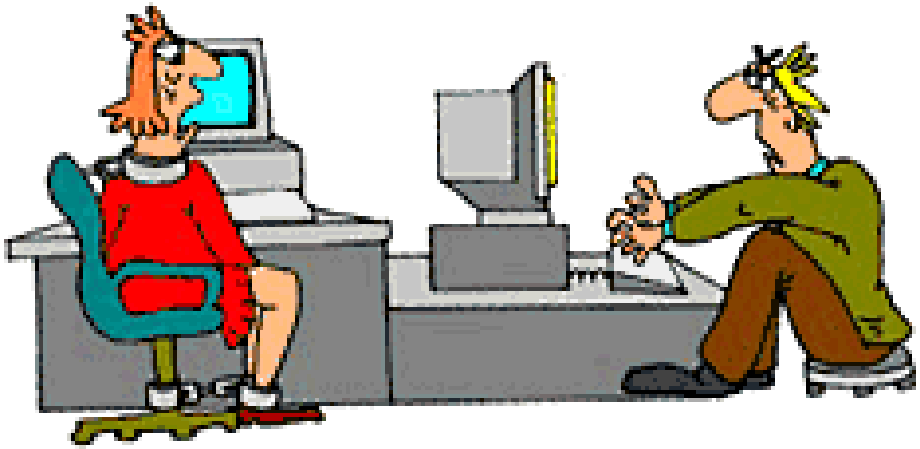

LA POSTAZIONE DI LAVORO

LO SCHERMO VIDEO DEVE ESSERE:

- collocato correttamente in relazione alle finestre (luce)
- regolabile secondo le esigenze dell'operatore

- ad una distanza di lettura di 50÷70 cm. *(accomodamento)*
- dislocato in modo da avere il bordo superiore all'altezza degli occhi dell'operatore

(collo, cefalea muscolo-tensiva)

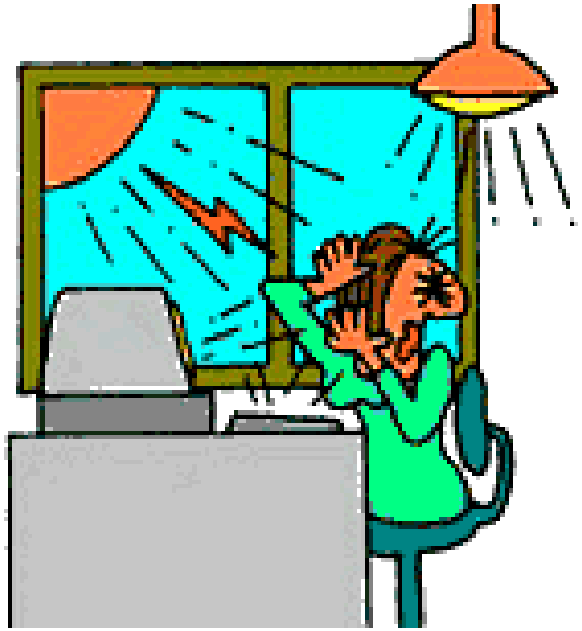

LA POSTAZIONE DI LAVORO

LA COLLOCAZIONE CORRETTA IN RELAZIONE ALLE FINESTRE

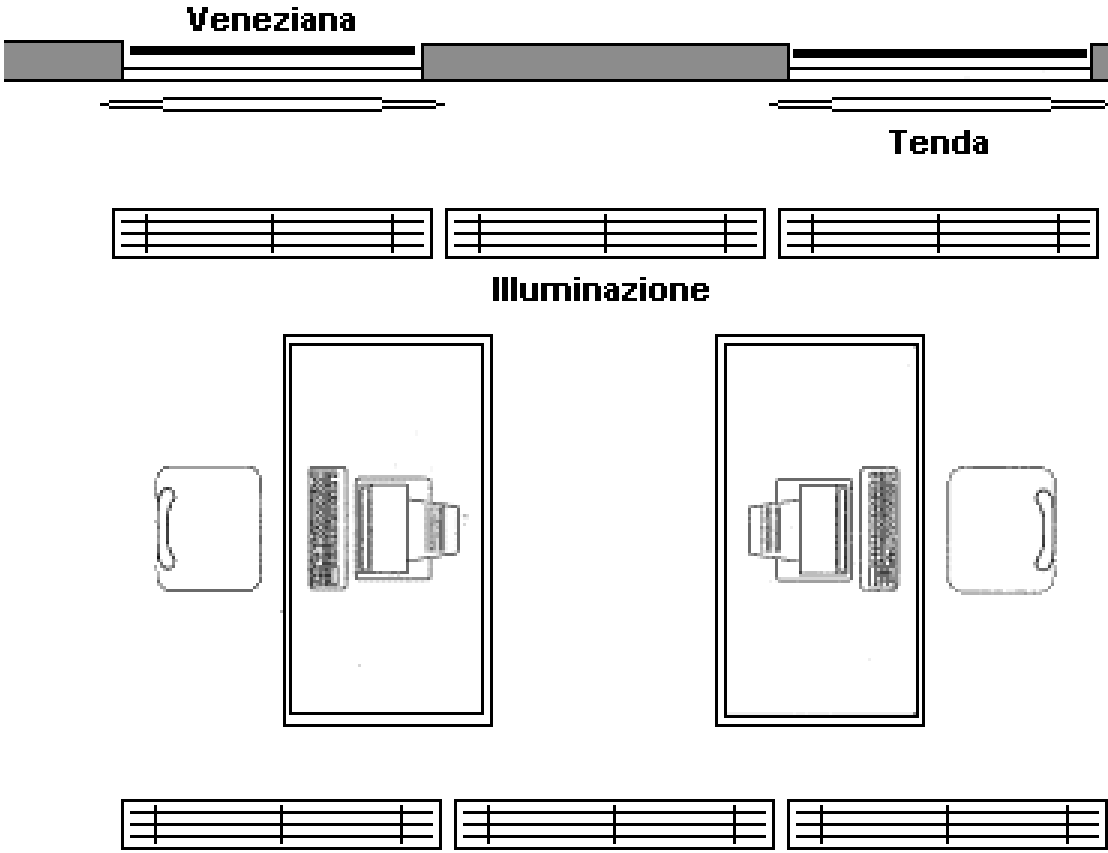

finestratura posta su
1 solo lato:
ottimale se a
Nord Est - Nord
Nord Ovest
dotata di schermatura
idonea

LA POSTAZIONE DI LAVORO

IL TAVOLO DI LAVORO DEVE AVERE:

- ***piano:*** ottimale ⇒ 160 x 90 cm.
- ***altezza:*** regolabile da 68 ÷ 82 cm. in funzione dell'operatore ed inclinabile leggermente in avanti

- ***spazio per le gambe:***
  larghezza min. = 70 cm.
  lunghezza min. = 60 cm (ginocchio)
  " " " = 80 cm (piedi)
- ***colore:*** toni neutri (attenzione ai riflessi)
- occorre un ***canale passacavi***

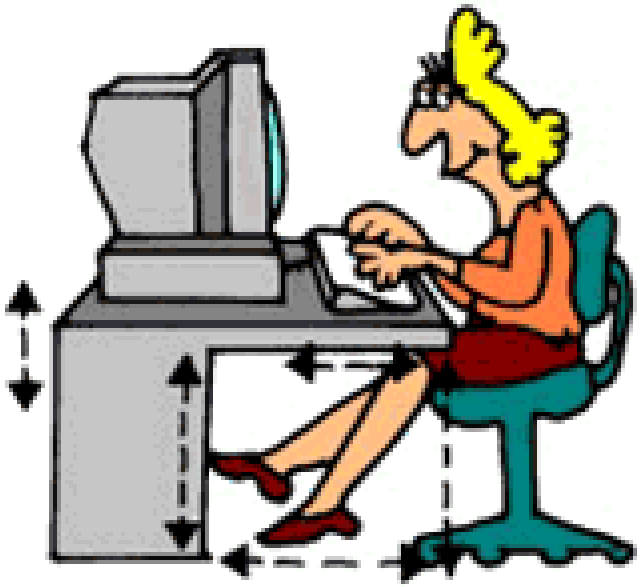

LA POSTAZIONE DI LAVORO

IL SEDILE O SEDIA DEVE AVERE:

- ***altezza:*** variabile da 42 ÷ 55 cm. (girevole)
- ***basamento:*** a 5 razze, grande almeno come il piano del sedile

- ***piano:*** ≅ 40x40 cm. concavo, anatomico, soffice e rivestito di materiale traspirante, con bordo arrotondato (compressione dei vasi e dei nervi) e possibilmente inclinabile in avanti (< 2°) e indietro (< 14°)

- ***schienale:*** regolabile in altezza e inclinazione con imbottitura lombare

- ***bracciali***: non indispensabili, comunque corti e chiusi

LA POSTAZIONE DI LAVORO

POGGIAPIEDI

- ***necessario*** quando l'altezza minima del tavolo rimane eccessiva
- dimensioni: 40x30x15 cm
- ***inclinazione*****:** < 20°
- non deve scivolare

PORTADOCUMENTI

- utile per la videoscrittura
- inclinabile 30° ÷ 70° rispetto al piano
- posizionato alla stessa distanza dello schermo (accomodamento)

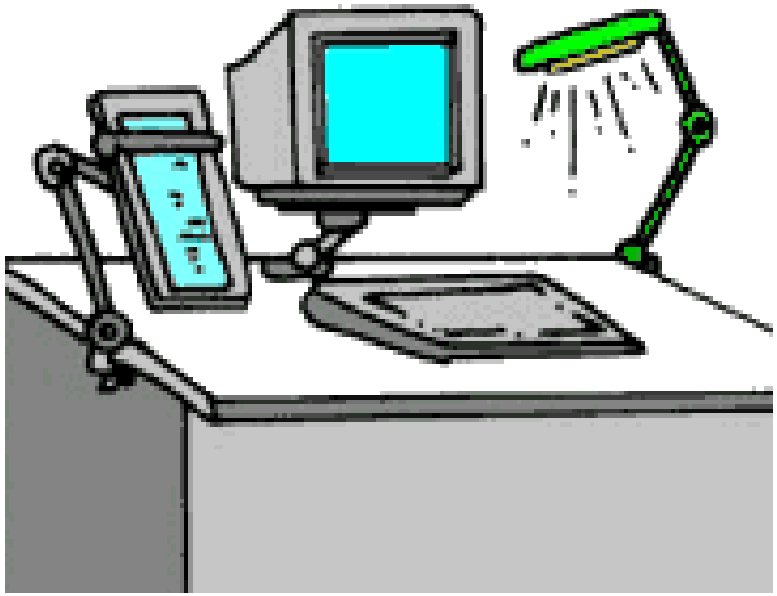

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I LAVORATORI

Posizionare il VDT in maniera ottimale per evitare i riflessi e/o sfarfallii dello schermo:

- oscurare le finestre per migliorare la visibilità ed il contrasto
- regolare il contrasto e la dimensione dei caratteri in modo ottimale;
- inclinare il monitor per ridurre i riflessi
- utilizzare se necessario uno schermo antiriflesso;
- mantenere pulito il monitor e lo schermo protettivo

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I LAVORATORI

- Mantenere una posizione corretta regolando la posizione del sedile e/o l'altezza del tavolo di lavoro e/o dello schermo in modo che:
- Gli occhi siano ad una distanza non inferiore a 50-70 cm dal monitor e alla stessa altezza del bordo superiore dello schermo;
- Gli avambracci siano appoggiati al piano di lavoro e i polsi non piegati;
- Angoli dei gomiti, fianchi e gambe superiori a 90°

- Utilizzare la sedia di lavoro in modo che sia orientata e rivolta verso il video
- I piedi devono essere ben poggiati a terra o, solo se necessario, su un poggiapiedi
- Mouse il più possibile vicino al corpo
- Richiedere, se necessario, un leggio portadocumenti

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I LAVORATORI

PER CHI UTILIZZA IL VDT IN MODO SISTEMATICO:

- Effettuare interruzioni, (cambiamenti di attività) di 15 minuti ogni due ore di attività continuativa al VDT;
- Dopo un uso continuativo del VDT è necessario ripristinare la corretta impostazione della colonna vertebrale con degli opportuni esercizi e movimenti del tronco dorsale, della testa e del collo;
- Non trascurare eventuali riduzioni della capacità visiva segnalandole al medico competente;
- Sottoporsi alla visita medica specialistica se prevista

RIASSUMENDO…

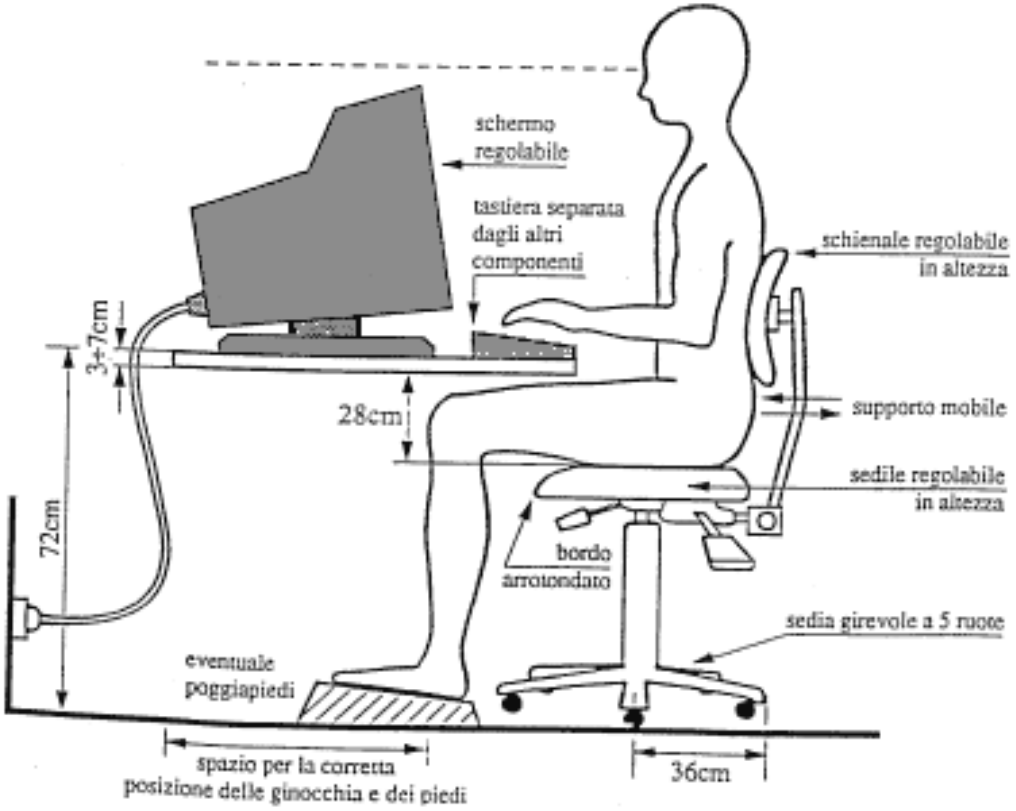

LA POSTAZIONE DI LAVORO *"è ottimale" quando è assicurata la flessibilità più ampia possibile in tutte le sue componenti*

DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO

Corso

”L’ABC della Sicurezza e Igiene sul Lavoro”

D.Lgs. 81/08

Titolo V

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

D.Lgs. 81/08 tit.V

- **TUTTE LE PRESCRIZIONI E I DIVIETI DEVONO ESSERE RICHIAMATI TRAMITE APPOSITA SEGNALETICA**
- **OVE NECESSARIO DEVONO ESSERE PREDISPOSTI APPOSITI CARTELLI DI AVVERTIMENTO**
- **LA SEGNALETICA DEVE ESSERE CONFORME A PRECISE DISPOSIZIONI DI LEGGE ED E' OBBLIGATORIA PER TUTTI**
- **LA SEGNALETICA NON DEVE GENERARE EQUIVOCI**
- **LE DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA DEVONO ESSERE PROPORZIONATE ALLA DISTANZA DA CUI DEVONO ESSERE PERCEPITI I MESSAGGI**

DIVIETO

I CARTELLI DI *DIVIETO* SONO DI FORMA CIRCOLARE CON PITTOGRAMMI NERI SU FONDO BIANCO E BORDO ROSSO CON STRISCIA TRASVERSALE ROSSA

ACQUA NON POTABILE

DIVIETO DI ACCESSO AI NON AUTORIZZATI

DIVIETO DI SPEGNERE CON ACQUA

NON TOCCARE

VIETATO FUMARE O USARE FIAMME LIBERE

VIETATO AI PEDONI

VIETATO FUMARE

AVVERTIMENTO

I CARTELLI DI *AVVERTIMENTO* SONO DI FORMA TRIANGOLARE CON PITTOGRAMMI NERI SU FONDO GIALLO E BORDO NERO

SOSTANZA CORROSIVA

RISCHIO BIOLOGICO

RISCHIO DI INCIAMPO

SOSTANZA VELENOSA

SOSTANZA COMBURENTE

TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA

PRESCRIZIONE

I CARTELLI DI PRESCRIZIONE SONO DI FORMA CIRCOLARE CON PITTOGRAMMI BIANCHI SU FONDO AZZURRO

CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE

GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI

PROTEZIONE OBBLIGATORIA VIE RESPIRATORIE

PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI

PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL'UDITO

SALVATAGGIO

I CARTELLI DI **SALVATAGGIO** SONO DI FORMA RETTANGOLARE-QUADRATA CON PITTOGRAMMI BIANCHI SU FONDO VERDE

PERCORSO/USCITA DI EMERGENZA

DIREZIONE DA SEGUIRE

PRONTO SOCCORSO

LAVAGGIO PER OCCHI

BARELLA

ANTINCENDIO

I CARTELLI PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO SONO DI FORMA RETTANGOLARE-QUADRATA CON PITTOGRAMMI BIANCHI SU FONDO ROSSO

ESTINTORE

LANCIA ANTINCENDIO

DIREZIONE DA SEGUIRE

SCALA ANTINCENDIO

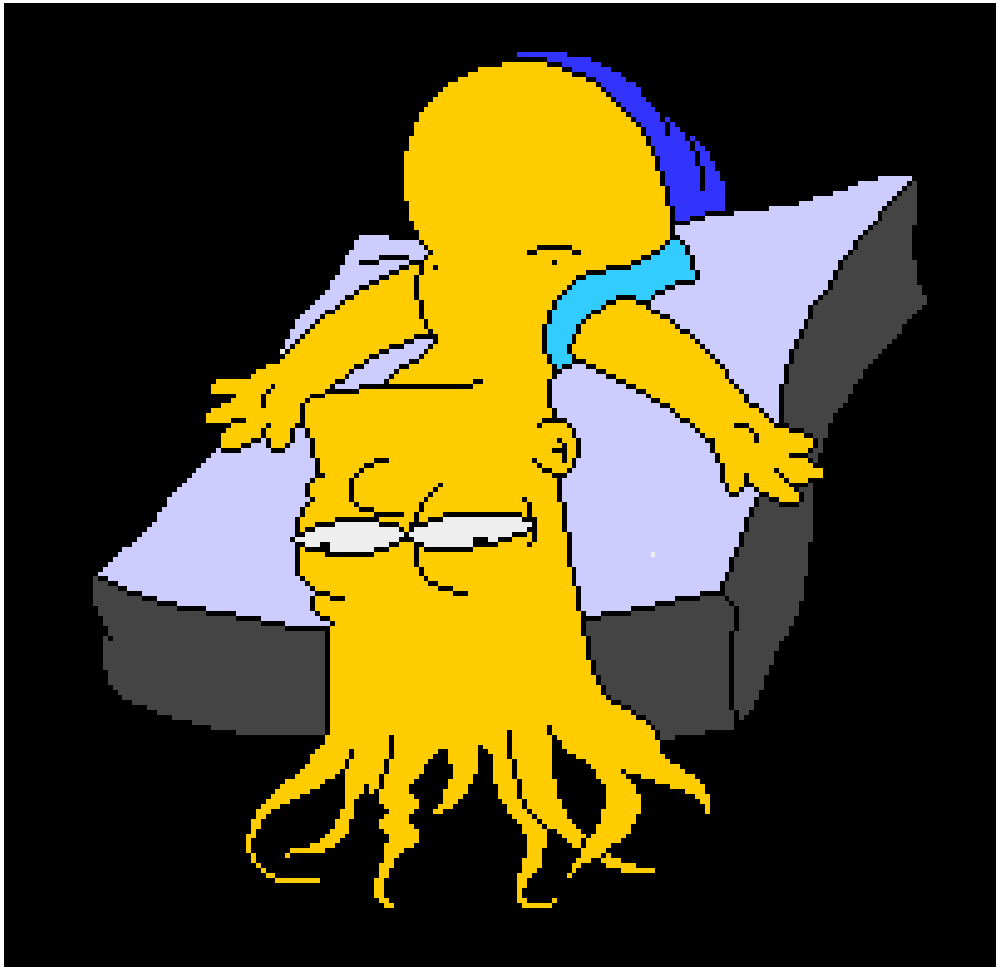

FINE

Titolo VII - D.Lgs. 81/08

DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO

Corso per LAVORATORI

”FORMAZIONE GENERALE
Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”

PROMOZIONE DELLA SALUTE

STILI DI VITA:

FUMO, ALCOL,

STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

FUMO - MISURE DI PREVENZIONE

Il divieto di fumo si applica nei locali pubblici, in quelli privati aperti al pubblico o ad utenti.

Perché?

- **il fumo è una sostanza tossica, irritante, cancerogena**
- **il 75% del fumo generato nel fumare una sigaretta viene rilasciato nell'ambiente**
- **i lavoratori dipendenti sono considerati "utenti" dei locali in cui prestano la loro attività lavorativa**
- **si è comunque sanzionati se si fuma in presenza di donne in gravidanza e bambini fino a 12 anni di età**
- **il divieto di fumo NON si applica in abitazioni private, camere di albergo, locali idonei per fumatori, luoghi di lavoro in cui non sono presenti lavoratori dipendenti e non accede utenza**
- **ai datori di lavoro (o collaboratori da essi delegati) spetta il compito di vigilare sul rispetto del divieto**

Le sanzioni riguardano sia i trasgressori sia i datori di lavoro che non affiggano i cartelli, non vigilino, non abbiano attuato misure attive.

ALCOL - MISURE DI PREVENZIONE

<u>è vietato assumere alcol durante il lavoro e/o pausa pranzo per</u>:

-chi usa gas tossici, fuochi artificiali, esplosivi, fitosanitari
-chi fa manutenzione degli ascensori
-tutte le mansioni sanitarie
-gli insegnanti
-chi lavora con il porto d'armi
-chi lavora alla guida di veicoli stradali (patente B, C, D, E)
-chi si occupa di circolazione dei treni, navi, aerei
-chi usa macchine movimento terra, carrelli elevatori
-lavori in edilizia e attività in quota oltre i 2 metri, in cave e miniere

Perché?

- **essendo un divieto il tasso alcolico nel sangue deve essere zero**
- **occorrono 1-2 ore per smaltire un bicchiere di vino o una lattina di birra o un superalcolico**
- **Il metabolismo è diverso se si è uomo/donna, magro/grasso…**
- **l'alcol rallenta i tempi di reazione, i riflessi e la concentrazione, la percezione del pericolo**
- **sono previsti controlli alcolimetrici**